

N. 142 /2016 R.G.TRIB.

/ COMMISSIONE PROTEZIONE INTERNAZIONALE LECCE



## TRIBUNALE DI LECCE

### SEZIONE I CIVILE

Il Giudice

Letti gli atti del procedimento indicato in epigrafe,

**proposto da**

nato in PAKISTAN il 1, C.F.

*sedicente*, RIF. N. TA0001467, elettivamente domiciliato in Taranto, Via Alto Adige 95 presso lo studio dell'Avv. Mariagrazia Stigliano, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso introduttivo.

**RICORRENTE**

**nei confronti di**

**MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI LECCE**, in persona del Ministro *pro tempore*, che sta in giudizio avvalendosi del Presidente della Commissione territoriale

**RESISTENTE**

**e con l'intervento del**

**PUBBLICO MINISTERO**

avente ad oggetto: *ricorso ex artt. 35 d.lgs. 25/2008 e 19 d.lgs. 150/2011*

a scioglimento della riserva

### OSSERVA

1. , cittadino del v propone ricorso ai sensi dell'art. 35 d.lgs. 25/2008 e 19 d.lgs. 150/2011 avverso la decisione emessa il 16/11/2015 e notificata il 14/12/2015 con la quale la Commissione territoriale di LECCE ha rigettato sia la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, sia la domanda subordinata di protezione sussidiaria, sia infine la domanda di trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98.

Si è costituito il Ministero dell'Interno – Commissione territoriale di LECCE chiedendo il rigetto del ricorso.

È intervenuto il Pubblico Ministero, chiedendo il rigetto del ricorso. Dal certificato del casellario giudiziale non risultano precedenti penali; non risultano inoltre carichi pendenti presso la Procura della Repubblica di Lecce.



Sono state chieste all'Ufficio Immigrazione della Questura di Lecce informazioni aggiornate su eventuali controlli cui il richiedente sia stato sottoposto durante la sua permanenza in Italia; non è stata trasmessa alcuna segnalazione.

2. Il richiedente premette di essere cittadino Pakistano, nato e vissuto sino all'espatrio nel villaggio di MandalaTega, distretto di Gujranwala, regione Punjab; di appartenere al gruppo etnico Punjabi, clan kamboh, fede musulmana; di non avere scolarizzazione; non è sposato e non ha figli; i genitori sono in vita, ha due fratelli e due sorelle e con il suo lavoro contribuiva al mantenimento della famiglia; ha lavorato in patria come dipendente in un allevamento di mucche.

Ha lasciato il Paese il 20 agosto 2012 in seguito all'accusa, da parte del proprio datore di lavoro, di aver ucciso con un'arma da fuoco il proprietario della "dhera", dove erano stati ritrovati tre bufali rubati dall'allevamento dove il richiedente lavorava; effettivo autore dell'omicidio è il datore di lavoro del richiedente: trattandosi di persona ricca e influente, è riuscito a mettere a tacere i testimoni addossando la colpa al proprio dipendente, che ha cercato scampo nella fuga. Comprato tramite un trafficante un visto per la Libia, sperando di potervi trovare lavoro, ha poi raggiunto l'Italia -date le condizioni di pericolo presenti in Libia- il 20 novembre 2014.

3. Ciò posto, si osserva innanzitutto che i fatti narrati dal richiedente non attengono a persecuzioni per motivi di razza, nazionalità, religione, opinioni politiche o appartenenza ad un gruppo sociale e pertanto – anche qualora veritieri – non integrerebbero gli estremi per il riconoscimento dello status di rifugiato come definito dall'art. 1A della Convenzione di Ginevra del 1951 e dall'art. 2 comma 1 lett. e) del d.lgs. 251/2007.

Riguardo al riconoscimento di protezione sussidiaria, si condivide quanto osservato dalla Commissione al punto 3. del Provvedimento<sup>1</sup>, riguardo alla dichiarazione del richiedente di non conoscere *“la sua condizione giuridica nel paese d'origine, benché quest'ultimo rassegni la difficoltà a rientrare nel suo Paese per la paura di essere trattenuto dalle Forze di Polizia Pakistane”*. La mancanza di un qualunque riscontro esterno al riguardo, a giudizio di chi scrive non impossibile da reperire dal richiedente, rende inammissibile il suo racconto – pur sufficientemente coerente e attendibile- al beneficio dell'onere agevolato della prova di cui all'art. 5, comma 6 d. lgs 251/2007, mancando in particolare il requisito di cui alla lett. b) (ovvero: *“b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi”*). Non si può pertanto accogliere la domanda di protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14 lett. a) e b) d.lgs. 251/2007.

Per quanto concerne il diritto al riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14 lett. c) d. lgs. 251/2007 si osserva quanto segue.

Rivisitando la precedente giurisprudenza di questo giudicante - che in altre occasioni ha riconosciuto l'esistenza in tutto il Punjab pachistano di una situazione di violenza generalizzata ad un livello tale da comportare il riconoscimento della protezione sussidiaria ex art. 14 lett. c) - si ritiene che tale situazione non possa estendersi in maniera globale a tutta la regione, dovendosi procedere ad un'analisi della singola area di provenienza e, in relazione a questa,

<sup>1</sup> Cfr. Provvedimento, pag. 2

operare le necessarie distinzioni (ad es. se si tratti di una grande città o di una zona rurale, del lavoro svolto dal richiedente che può portarlo o meno a spostarsi con frequenza dal villaggio/città di residenza, ecc.). Tutto ciò tenendo presente che il numero di episodi di violenza e di conseguenti decessi che hanno interessato il Punjab nel 2016 (rispettivamente 2015 e 190, come meglio si vedrà oltre), se può apparire elevato in termini assoluti, si ridimensiona fortemente se parametrato all'estensione del Punjab (205.344 mq) e soprattutto ai suoi abitanti 101 milioni, la metà dell'intero Pakistan).

Ciò premesso, si osserva che l'attuale situazione di forte insicurezza del Pakistan, non investe, stando alle fonti, le aree agricole del distretto di **Gujranwawala**, dove si trova il villaggio natale del richiedente.

Come riportano le fonti internazionali, infatti, la situazione di conflitto e rischio generalizzato riguarda in particolare altre zone, quali le *Federally Administered Tribal Areas* (FATA) ed il Khyber Pakhtunkwa, mentre i bersagli degli attentati terroristici riguardano prevalentemente le città, o comunque non interessano i villaggi di questo distretto.

Non si ritiene pertanto che il grado di violenza che caratterizza il conflitto armato in corso, raggiunga nell'area di provenienza del richiedente un livello così elevato da comportare per i civili, per la sola presenza nell'area in questione, il concreto rischio della vita o di un grave danno alla persona, e pertanto il diritto al riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14 lett. c) d. lgs. 251/2007.

Deve pertanto rigettarsi, per i motivi sopra esposti, la domanda di protezione sussidiaria ai sensi delle lett. a), b) e c) del medesimo art. 14.

#### **4. Condizioni di sicurezza nel Punjab pachistano, distretto di *Gujranwawala*, Protezione umanitaria.**

La situazione del ricorrente, così come ricostruita, permette, tuttavia, il riconoscimento del diritto alla **protezione per motivi umanitari**.

Va premesso che l'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98 non definisce i gravi motivi di carattere umanitario, o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali, che possono impedire il rientro del richiedente nel suo paese di origine e che gli stessi vengono generalmente ricondotti a significativi fattori soggettivi di vulnerabilità (ad es. particolari motivi di salute o ragioni di età) ovvero a fattori oggettivi di vulnerabilità, che possono essere legati a conflitti interni e guerre civili, a rivolgimenti violenti di regime, a catastrofi naturali, a rischi di tortura o di trattamenti degradanti ed altre gravi e reiterate violazioni dei diritti umani subite dal richiedente che hanno lasciato traumi persistenti sulla sua persona.

Dallo scorso anno la situazione di conflitto nel Pakistan va intensificandosi anche nel distretto di provenienza del richiedente.

Secondo l'Austrian Centre for Country of Origin and Asylum Research and Documentation, riportato su <http://www.ecoi.net/pakistan>, **nel solo Punjab, nel corso del 2016, ci sono stati 205 attacchi che hanno ucciso 190 persone**<sup>2</sup>. Le località colpite sono state le seguenti: Alipuri, Bahawalnagar, Bahawalpur, Bajra Garhi, Bhiki, Burhan, Chak Aamru, Chakwal, Chaprar, Charwah, Chattar, Choubara, Daska, Dera Ghazi Khan, Faisalabad, Gojra,

<sup>2</sup> V. [https://www.ecoi.net/file\\_upload/5250\\_1486726681\\_2016ypakistan-en.pdf](https://www.ecoi.net/file_upload/5250_1486726681_2016ypakistan-en.pdf)



**Gujranwala, Gujrat, Hafizabad, Janglora, Kasur, Khanewal, Lahore, Lodhran, Multan, Muridke, Murree, Muzaffargarh, Nankana Sahib, Okara, Rahimyarkhan, Raiwind, Raja Harpal, Rajanpur, Rawalpindi, Shakarghar, Sheikapura, Sherakot, Shiekhapura, Sialkot, Tandlianwala, Toba Tek Singh, Vehari.**

Si sono inoltre verificati negli ultimi mesi ulteriori gravi attentati in tutto il Pakistan, che hanno causato circa 125 morti: limitandoci al Punjab, il 13 febbraio 2017 un attentato suicida a Lahore durante una manifestazione di tecnici farmacisti e chimici ha causato la morte di 16 persone ed il ferimento di 60, di cui alcune molto gravemente.

La situazione del Punjab pakistano sopra descritta, anche con riferimento alla zona di provenienza del richiedente, pur non rispecchiando una situazione di conflitto generalizzato, è comunque grave, non si è stabilizzata ed anzi si è deteriorata nell'ultimo anno, come evidenziato dalle fonti sopra riportate.

In attesa di ulteriori sviluppi si ritiene che la situazione sopra descritta, valutata complessivamente, ed unitamente anche alla permanenza del richiedente in Libia in situazione di precarietà e pericolo, alla condotta regolare tenuta dal richiedente in Italia (non risultano precedenti penali, né carichi pendenti presso la Procura di Lecce, né precedenti di polizia a suo carico) ed al buon processo di integrazione (ha frequentato corsi di formazione-lavoro ed è stato assunto a tempo indeterminato) dia diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98. Gli atti vengono a tal fine trasmessi al Questore competente per territorio.

Stante la reciproca parziale soccombenza, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio.

Si provvede con separato decreto contestuale – ai sensi dell'art. 83 comma 3-bis D.P.R. 115/2002 - alla liquidazione dei compensi in favore del difensore.

### PER QUESTI MOTIVI

Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:

- Rigetta le domande di riconoscimento dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria.
- Dichiarata la sussistenza di gravi motivi umanitari che impediscono il rientro nel paese di origine del richiedente nato in PAKISTAN il C.F. *sedicente*, RIF. N. \_\_\_\_\_, e conseguentemente dichiara il suo diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.
- Dispone la trasmissione della presente ordinanza al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98.
- Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.

Lecce, 17/7/2017

Il Giudice  
(*Ottavio Colamartino*)

3 V. <http://www.ndtv.com/world-news/blast-outside-punjab-assembly-in-pakistans-lahore-several-feared-dead-reports-1659037> e <https://www.theguardian.com/world/2017/feb/13/lahore-blast-bomb-pakistan-rally>